

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1275

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MARTINO GAETANO e ROSSI PAOLO

Presentata il 29 maggio 1959

Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Consentitemi di richiamare la vostra benevola attenzione su una situazione particolare determinata dalla legge 13 marzo 1958, n. 165, con la quale si è provveduto al riordinamento delle carriere e del trattamento economico del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

In virtù di tale legge:

a) i direttori didattici raggiungono il coefficiente 450; i maestri elementari, a loro volta, il coefficiente 325, con una differenza pertanto di punti 125 pari a lire 375.000 annue lorde;

b) i presidi di 1^a categoria raggiungono il coefficiente 670; i professori di ruolo A il coefficiente 500, con una differenza quindi di punti 170 pari a lire 510.000 annue lorde;

c) i presidi di 2^a categoria raggiungono il coefficiente 500; i professori di ruolo B il coefficiente 450, con una differenza di punti 50 pari a lire 150.000 annue lorde.

È evidente in quest'ultimo caso un dannoso appiattimento: la differenza del trattamento economico delle due categorie è infatti colmabile con appena 5 scatti biennali ed accade quindi che spesso il trattamento del preside di 2^a categoria sia inferiore a quello del personale insegnante da lui dipendente.

Si tratta di uno sfasamento, di un errore che la presente proposta di legge, integrativa della sopra citata n. 165 del 13 marzo 1958, tende ad eliminare.

L'allineamento del trattamento economico dei presidi di 2^a categoria a quello dei presidi di 1^a categoria, commisurando il trattamento economico dei primi al 90 per cento di quello dei secondi, rappresenta un atto di giustizia distributiva e conferma il principio adottato nella determinazione del trattamento economico dei professori di ruolo B in confronto a quelli di ruolo A.

La proposta stessa si prefigge anche di facilitare il reperimento del personale direttivo di ruolo per le scuole secondarie statali di primo grado (spesso i concorrenti non sono in numero sufficiente per coprire i posti messi a concorso) e di attirare verso la carriera direttiva i giovani docenti più capaci che, attualmente, non trovano conveniente intraprendere detta carriera a causa dell'inadeguato trattamento economico.

Onorevoli colleghi, nel sottoporre al vostro esame la presente proposta confido che essa verrà accolta nell'interesse della scuola più ancora che nell'interesse di una benemerita categoria di insegnanti, la quale tuttavia merita la vostra considerazione e il vostro appoggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, nonchè l'annessa tabella *E*, sono modificati nel senso che la seconda classe di stipendio da attribuire al personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria di 1° grado è commisurata al coefficiente 600, corrispondente allo stipendio annuo lordo di lire 1.800.000.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.